Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 novembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539.
Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili. Pag. 4574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1962, n. 1540.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste Pag. 4577

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1541.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze Pag. 4579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962.
Passaggio di gestione all'Ente acquedotti siciliani dell'acquedotto comunale di Caltanissetta Pag. 4580

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1962.
Consolidamento dell'abitato di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177 . Pag. 4581

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1962.
Estensione degli assegni familiari ai dipendenti dei compartimenti delle Ferrovie dello Stato assunti per le necessità e i lavori di limitata durata . . Pag. 4581

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera nel territorio del comune di Cipressa . Pag. 4581

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova Pag. 4582

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.
Ricostituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova Pag. 4583

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.
Salari medi per il personale retribuito a percentuale (camerieri) dipendenti da ristoranti, trattorie, esercizi similari e buffets, caffè, bars, torrefazioni, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari del Territorio di Trieste Pag. 4583

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.
Salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Brescia . Pag. 4585

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963 . . Pag. 4586

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.
Ricostituzione della Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati. Pag. 4586

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.
Ricostituzione del Collegio dei revisori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati . . . . Pag. 4587

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 2 » . . . Pag. 4587

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna . . . . . Pag. 4587
Esito di ricorso . . . . Pag. 4587

Ministero del turismo e dello spettacolo: Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952 . . . Pag. 4587

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ing. Volpino Volpini » per la difesa dei frangiventi e sempreverdi e la redenzione delle sabbie marine, con sede nel comune di Porto Recanati (Macerata) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente . . . . . . Pag. 4587
Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Capriata d'Orba », con sede nel comune di Capriata d'Orba (Alessandria) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente . . . . Pag. 4587
Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Rotaliano destra Noce », con sede nel comune di Mezzolombardo (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente . . . . Pag. 4587

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Napoli: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli . Pag. 4588

Ufficio medico provinciale di Gorizia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia . Pag. 4588

Ufficio medico provinciale di Savona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . . Pag. 4588

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 ottobre 1962, n. **1539**.
Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25. Il computo delle assunzioni di nuovo personale di cui al presente comma è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La percentuale di cui al primo comma dovrà essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese di navigazione marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma.

Art. 2.

Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 3.

Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno già diritto al collocamento obbligatorio in virtù di precedenti leggi.

La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonchè ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di età, ovvero abbiano conseguito un aumento della capacità lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati e invalidi civili nei normali corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti o associazioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per gli invalidi e mutilati civili.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può finanziare i corsi e i centri di cui al secondo e terzo comma con le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 5.

Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione nominata dal prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede, da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico o della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi, con il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e di valutare il grado della residua capacità lavorativa dei mutilati e degli invalidi civili che ne facciano richiesta ai fini di ottenere l'iscrizione nello apposito ruolo di cui al successivo articolo 6.

La Commissione di cui al precedente comma ha inoltre il compito di dichiarare se la minorazione possa essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e di dichiarare, altresì, l'inabilità temporanea o permanente a proficuo lavoro dei mutilati ed invalidi civili che ne facciano richiesta.

La Commissione è tenuta a compilare ed aggiornare appositi distinti elenchi rispettivamente dei mutilati ed invalidi civili la cui minorazione può essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e dei mutilati ed invalidi civili temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro.

Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Contro il giudizio della Commissione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanità che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che riveste qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegiali è di un quinquennio.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni di cui al presente articolo, l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

Art. 6.

Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento. A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata:

a) da una dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui al precedente articolo comprovante l'entità della minorazione e che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione od invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini professionali sia generiche che specifiche risultanti dai precedenti lavorativi o dagli attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A ciascun mutilato o invalido l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che ne dichiara l'idoneità al lavoro, rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

Art. 7.

Ai mutilati ed invalidi civili occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando l'Ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'articolo 5 accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità delle persone nonchè alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto può essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso, avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma quinto.

Art. 8.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria professionale e distinto tra personale già in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;

2) il numero, le generalità, la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.

I privati datori di lavoro che svolgano la propria attività in più Provincie sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente. per le singole Provincie ai competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1500 a lire 3000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Le ammende previste dal presente articolo nonchè le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente articolo 4 oppure, in mancanza, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

Art. 11.

Nell'ordine delle preferenze a parità di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni è aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.

I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza concorso, nella proporzione del 2 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 3, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto al contingente operaio e nei limiti delle vacanze.

Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nei limiti delle vacanze.

E', tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.

I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli invalidi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno.

Art. 12.

Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dello articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 14.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con apposito decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro sono tenuti periodicamente ad inoltrare ai competenti Uffici ed Enti nei termini di legge per ottemperare agli adempimenti connessi all'osservanza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle varie categorie di mutilati, invalidi ed assimilati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI — BOSCO — COLOMBO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1962, n. 1540.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 100, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola speciale di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze annessa alla Facoltà di economia e commercio.

Scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze (Scuola diretta fini speciali)

Art. 101. — Nella Facoltà di economia e commercio è istituita una « Scuola di lingue moderne per traduttori e interpreti di conferenze » ai sensi dell'art 20, terzo comma, lettera *a*), del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592.

La Scuola si propone:

a) di preparare gli allievi alla sicura e piena conoscenza delle lingue straniere moderne;

b) di fornire la specializzazione linguistica occorrente all'esercizio delle professioni di traduttore e di interprete.

Art. 102. — La Scuola ha sede presso l'Università degli studi di Trieste e gode di autonomia agli effetti puramente amministrativi e didattici.

I proventi della Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trieste e dagli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati. La Scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università quale allegato del bilancio universitario.

Art. 103. — La Scuola ha un proprio Consiglio di amministrazione, nominato dal rettore dell'Università e formato:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da quattro professori di ruolo dell'Università, di cui tre designati dal Consiglio della facoltà di economia e commercio e uno dal Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia;

c) da due rappresentanti degli enti o istituti finanziatori interessati al funzionamento della Scuola da essi designati.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 104. — Il Consiglio di amministrazione della Scuola

a) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università;

b) delibera tutte le proposte aventi effetti finanziari, relative alla Scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università;

c) propone al Consiglio di amministrazione della Università, su parere del Consiglio dei professori della Scuola, l'istituzione di nuovi corsi di lingue in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti;

d) propone al Consiglio di amministrazione della Università il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno dei corsi per traduttori e interpreti di conferenze, da scegliere in base ai risultati degli esami di ammissione;

e) approva il regolamento interno su proposta del Consiglio dei professori della Scuola.

Art. 105. — Il Consiglio dei professori della Scuola è composto dal direttore, che lo presiede, e dai professori ufficiali della Scuola.

Il Consiglio delibera su tutte le proposte di natura didattica o disciplinare relative alla Scuola.

Il Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese di ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei corsi e per deliberare l'orario delle lezioni. Il Consiglio determina annualmente i corsi di esercitazioni della Scuola che gli studenti della Facoltà di economia e commercio e delle altre Facoltà possono frequentare ad integrazione degli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne impartiti nell'Università. I programmi approvati e l'orario devono essere pubblicati all'inizio delle lezioni. Di massima sono impartite per ogni anno di corso non meno di quindici ore settimanali complessive d'insegnamento, comprese le esercitazioni.

Art. 106. — Il direttore della Scuola è il preside della Facoltà di economia e commercio.

Il Consiglio dei professori della Scuola, su proposta del direttore, può nominare un vice-direttore scelto tra i docenti della Scuola. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della Scuola e ne assicura la disciplina.

Art. 107. — Il personale insegnante della Scuola è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio della Facoltà di economia e commercio e del Consiglio di amministrazione della Scuola, per la durata di un anno, fra i professori ufficiali liberi docenti, assistenti e lettori universitari.

Per ogni lingua straniera, il corso di traduzione dallo italiano è affidata ad un lettore straniero, mentre il corso di traduzione in italiano è affidato ad un lettore italiano. In casi eccezionali l'insegnamento di speciali materie potrà essere affidato a persone estranee all'insegnamento universitario ma di sicura e riconosciuta competenza tecnica.

Art. 108. — Gli uffici di amministrazione e di segreteria dell'Università funzionano da uffici di amministrazione e di segreteria della Scuola.

Art. 109. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di « traduttore-interprete » è di un triennio.

Dopo due anni di corso ed il superamento dei prescritti esami di profitto, la Scuola rilascia un attestato di « traduttore corrispondente », per la lingua fondamentale, con menzione della lingua complementare. Dopo un ulteriore anno di corso, il superamento dei prescritti esami di profitto e degli esami finali, la Scuola rilascia il diploma di « traduttore-interprete » per la lingua fondamentale, con menzione della lingua complementare ed eventualmente anche di quella facoltativa. Ai candidati che nelle prove finali avranno raggiunto una media complessiva di nove decimi dei voti di cui la Commissione esaminatrice dispone viene rilasciato il diploma con la specificazione di « interprete di conferenze ».

Art. 110. — Le lingue straniere insegnate sono la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca.

La Scuola può, però, istituire corsi di altre lingue straniere moderne in aggiunta o in sostituzione ai corsi predetti, e corsi per traduttori e interpreti di conferenze di lingua italiana per stranieri.

Per ogni corso gli studenti prescelgono, tra quelle sopra indicate e le altre che eventualmente venissero successivamente insegnate, una lingua straniera fondamentale ed una complementare. Gli studenti del terzo anno di corso possono facoltativamente scegliere una seconda lingua complementare.

Art. 111. — Ai corsi di lingue della Scuola sono ammessi gli studenti in possesso di un titolo finale di studio di scuola media superiore, valido per l'iscrizione ad una Facoltà universitaria.

L'iscrizione ai corsi per traduttori ed interpreti di conferenze è subordinata al superamento di un esame di ammissione col quale i candidati devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua scelta quale fondamentale.

Tale esame comprende un dettato, una traduzione in italiano ed una traduzione dall'italiano, senza l'ausilio di dizionari o vocabolari. I candidati di madrelingua diversa dall'italiana devono anche superare un colloquio in lingua italiana.

Coloro che non ottengono un giudizio positivo non possono essere ammessi ai corsi e potranno eventualmente ripetere la prova solo nell'anno successivo.

L'esame di ammissione ha luogo in un'unica sessione nel mese di ottobre e costituisce prova di accertamento ed ha effetto soltanto ai fini dell'iscrizione ai corsi di lingue della Scuola; non è da considerarsi titolo di studio, nè dà diritto ad attestazioni di alcun genere.

Art. 112. — L'insegnamento è svolto in corsi di lezioni cattedratiche e di esercitazioni scritte e orali.

Durante il terzo anno di corso possono essere organizzate speciali esercitazioni pubbliche per gli allievi interpreti, sotto il controllo di docenti della Scuola e di interpreti qualificati, in occasione di congressi internazionali in Italia o all'estero.

Le lezioni regolari cominciano nella seconda metà di ottobre e terminano alla fine di maggio. La frequenza degli studenti alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria ed è comprovata dalle attestazioni trimestrali dei docenti sul libretto d'iscrizione.

A tale fine gli studenti debbono presentare il libretto ai professori per le firme rispettivamente all'inizio dei mesi di dicembre, marzo e maggio di ciascun anno accademico.

Nel corso dell'anno accademico allo scadere del primo e del secondo trimestre (in dicembre ed in marzo) vengono effettuate delle prove scritte che hanno lo scopo di controllare il profitto dei singoli studenti.

Lo studente al quale siano state negate le attestazioni di frequenza ad una materia non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione all'anno di corso per la materia stessa.

Art. 113. — Per ogni corso di lingue è previsto il seguente piano di studio obbligatorio:

1° *anno*:

Lingua straniera fondamentale I con esercitazioni pratiche; Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale I; Traduzione in italiano dalla lingua fondamentale I; Nozioni di cultura generale I (sui Paesi in cui è parlata la lingua fondamentale); Lingua straniera complementare I; Lingua italiana I; Corrispondenza commerciale italiana.

2° *anno*:

Lingua straniera fondamentale II con esercitazioni pratiche; Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale II; Traduzione in italiano dalla lingua fondamentale II; Nozioni di cultura generale II (sui Paesi in cui è parlata la lingua fondamentale); Corrispondenza commerciale nella lingua straniera fondamentale; Lingua straniera complementare II; Lingua italiana II.

3° *anno*:

Lingua straniera fondamentale III con esercitazioni pratiche; Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale III; Traduzione in italiano dalla lingua fondamentale III; Interpretazione consecutiva; Interpretazione simultanea; Lingua straniera complementare III; Lingua italiana III; Geografia politica ed economica; Organizzazioni internazionali.

Tutti gli insegnamenti biennali e triennali comportano l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo ed il secondo al terzo.

Oltre ai predetti insegnamenti, la Scuola può istituire corsi monografici ed organizzare cicli di conferenze i cui argomenti possono essere oggetto di esame.

Art. 114. — L'insegnamento impartito presso la Scuola deve essere integrato da quello delle Facoltà dell'Università.

Durante i tre anni di corso gli studenti hanno l'obbligo della frequenza e degli esami di tre insegnamenti, consigliati dalla Scuola tra quelli a carattere istituzionale impartiti nelle Facoltà dell'Università, allo scopo di apprendere cognizioni fondamentali attinenti all'indirizzo degli studi della specializzazione linguistica.

Art. 115. — Gli esami di profitto si svolgono in un unico appello nelle sessioni estiva ed autunnale, al termine di ciascun corso annuale. Gli esami finali di interprete si svolgono nella sessione autunnale e le prove orali di detti esami sono pubbliche.

L'approvazione si consegue con i sei decimi dei voti.

Art. 116. — Le Commissioni d'esame sono nominate dal direttore della Scuola e sono costituite da tre membri per gli esami di ammissione e di profitto; da sette

membri per gli esami finali di interprete. Ogni membro dispone di dieci punti.

Per gli esami finali di interprete, oltre ai professori dell'Università ed ai docenti dei corsi, possono essere invitati a fare parte della Commissione anche interpreti ed esponenti di organizzazioni internazionali, di particolare riconosciuta esperienza.

Art. 117. — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, gli studenti dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il primo ed il secondo anno di corso.

Per tutte le prove scritte previste per i tre anni di corso non è concesso l'uso di dizionari o vocabolari di alcun genere.

Art. 118. — Superati tutti gli esami di profitto del terzo anno di corso, gli studenti possono presentarsi alla prima parte dell'esame finale che comprende la discussione orale nelle lingue studiate di tre traduzioni specializzate, preventivamente eseguite dal candidato su argomenti concordati con i professori:

1) dalla lingua straniera fondamentale in italiano;

2) dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;

3) dalla lingua straniera complementare in italiano.

Superata la prima parte dell'esame finale, i candidati sono ammessi alla seconda parte, che comprende le seguenti prove pratiche orali:

1) relazione nella lingua straniera fondamentale su un tema proposto dalla Commissione e sorteggiato tre giorni prima;

2) interpretazione consecutiva della lingua straniera fondamentale in italiano;

3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;

4) interpretazione consecutiva dalla lingua straniera complementare in italiano;

5) interpretazione simultanea dalla lingua straniera fondamentale in italiano;

6) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;

7) interpretazione simultanea dalla lingua straniera complementare in italiano;

8) relazione in lingua italiana su un tema proposto dalla Commissione e sorteggiato tre giorni prima.

Art. 119. — Coloro i quali abbiano compiuto il corso degli studi senza conseguire l'attestato di traduttore o il diploma di interprete, e che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno la ricognizione della loro qualità di studenti.

Art. 120. — A giudizio del Consiglio dei professori, può essere concessa l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e dagli esami di singoli insegnamenti o di anni di corso, e previ eventuali esami integrativi, a coloro che:

a) avendo già conseguito l'attestato di traduttore o il diploma di interprete per una lingua fondamentale, intendano iscriversi nuovamente alla Scuola per conseguire l'attestato o il diploma in una diversa lingua;

b) siano in possesso di titoli di studio di specializzazione linguistica conseguiti presso Università o Istituti superiori italiani o stranieri e riconosciuti validi dal Consiglio dei professori della Scuola;

c) essendo stranieri, chiedano di seguire i corsi per conseguire gli attestati per la propria madrelingua.

In ogni caso i candidati devono possedere il titolo finale di scuola media superiore valido per l'iscrizione ad una Facoltà universitaria.

Art. 121. — Le tasse per l'iscrizione ai corsi e gli eventuali contributi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio di amministrazione della Scuola.

La tassa di diploma è fissata in lire 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 122. — Agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti ai corsi della Scuola, può essere concessa l'assistenza scolastica sotto forma di borse, premi ed assegni di studio per il pagamento delle tasse scolastiche e per i viaggi all'estero, da parte dell'Opera dell'Università.

Per questo scopo all'Opera dell'Università sono devoluti:

a) il 15% del gettito delle tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi;

b) le eventuali elargizioni di enti e privati a favore dell'assistenza scolastica agli studenti della Scuola.

Il numero, l'ammontare e le condizioni di assegnazione delle borse, dei premi e degli assegni di studio sono annualmente comunicati agli studenti con apposito bando.

Art. 123. — La Scuola può avere un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione della Scuola stessa su proposta del Consiglio dei professori.

Art. 124. — Coloro che abbiano conseguito gli attestati di traduttore e di interprete rilasciati dal preesistente Istituto di lingue straniere moderne potranno ottenere il corrispondente attestato o diploma della Scuola alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. **1541**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Agli insegnanti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

21) Storia dei partiti e dei movimenti politici;

22) Organizzazione internazionale.

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

24) Radiobiologia.

Dopo l'art. 134, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione di un Seminario di architettura annesso alla Facoltà di architettura, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Seminario di architettura

Art. 135. — Alla Facoltà di architettura è annesso un Seminario di architettura.

Il Seminario ha la sua sede nei locali della Facoltà di architettura.

Art. 136. — Il Seminario si propone i seguenti scopi:

a) dirigere ed assistere i giovani che intendono dedicarsi allo studio dell'architettura;

b) svolgere in genere ogni attività rivolta al progresso dell'architettura e degli studi relativi.

Art. 137. — Il Seminario svolge la sua attività come appresso:

a) conferenze tenute dai professori e da assistenti della Facoltà o di altri Istituti di istruzione superiore o da chiunque sia interessato ai problemi dell'architettura, su questioni di critica storica, di metodologia e di evoluzione dell'architettura;

b) conferenze tenute da studenti con la guida di professori della Facoltà;

c) discussioni, comunicazioni scientifiche, riassunti generali o particolari di moderne ricerche.

Art. 138. — Possono prendere parte al Seminario:

a) i professori e gli assistenti della Facoltà di architettura e gli accademici dell'Accademia fiorentina delle arti del disegno;

b) i laureati in architettura presso la Facoltà di architettura di Firenze;

c) gli studenti iscritti alla Facoltà;

d) tutti coloro che si interessano allo studio dell'architettura e che abbiano ottenuto il motivato consenso del direttore.

Art. 139. — La direzione e la vigilanza del Seminario è affidata a professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Facoltà, uno dei quali viene scelto dal Consiglio di facoltà per la durata di un biennio, come direttore: questi è coadiuvato da un Comitato consultivo, nominato dal Consiglio di facoltà entro le categorie *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

Art. 140. — Le conferenze del Seminario di particolare interesse possono essere raccolte e pubblicate.

Art. 141. — Il rettore può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del Seminario, conforme le modalità del regolamento interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962.

Passaggio di gestione all'Ente acquedotti siciliani dell'acquedotto comunale di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 26 luglio 1961, n. 53, del Consiglio comunale di Caltanissetta, resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Caltanissetta nella seduta del 17 agosto 1961, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 14 ottobre 1961, n. 1052, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso nell'adunanza del 10 novembre 1961, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Caltanissetta;

Vista la convenzione 7 novembre 1961, n. 291, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Caltanissetta passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Caltanissetta.

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 7 novembre 1961, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1962

SEGNI

SULLO — TAVIANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1962
Registro n. 38, foglio n. 240

(6361)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1962.

Consolidamento dell'abitato di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 98, emesso nell'adunanza del 22 febbraio 1962;

Decreta:

L'abitato di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1962
Registro n. 39 Lavori pubblici, foglio n. 64

(6338)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1962.

Estensione degli assegni familiari ai dipendenti dei compartimenti delle Ferrovie dello Stato assunti per le necessità e i lavori di limitata durata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1955, n. 797 e modificato dalla legge 17 novembre 1961, n. 1038;

Considerata la necessità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale impiegatizio, operaio e di manovalanza, assunto dal Ministero dei trasporti a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la necessità dei compartimenti ferroviari e per lavori la cui durata non potrà andare oltre il 24 novembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Al personale impiegatizio, operaio e di manovalanza, assunto dal Ministero dei trasporti a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per le necessità dei compartimenti ferroviari e per lavori la cui durata non potrà andare oltre il 24 novembre 1962, è applicata la tabella *A*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera nel territorio del comune di Cipressa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito del comune di Cipressa (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cipressa;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di

presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un'ampio e profondo panorama;

Decreta:

La zona costiera, sita nel territorio del comune di Cipressa (Imperia), lungo tutto il territorio comunale, delimitata dal mare e, a monte, da una linea parallela alla via Aurelia e da questa distante metri 50 (cinquanta), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova, curerà che il comune di Cipressa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 settembre 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Verbale n. 25

Il giorno 24 novembre 1959 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1) *Comune di Ventimiglia* - Vincolo panoramico a monte della via Aurelia tra la città alta ed il confine;

2) *Comune di Cipressa* - Vincolo panoramico in fregio alla via Aurelia;

3) *Varie ed eventuali.*

(*Omissis*).

2) *Comune di Cipressa* - Vincolo panoramico in fregio alla via Aurelia.

Il soprintendente facendo riferimento alle precedenti sedute dei giorni 9 giugno e 23 luglio c. a. nelle quali era già stata esaminata la questione delle aree demaniali adiacenti alla via Aurelia messe in vendita dall'Amministrazione delle ferrovie ed era stato proposto il vincolo della fascia adiacente all'Aurelia nel territorio dei comuni di Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Costa Rainera, San Lorenzo Mare, Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo del Cervo, fa rilevare che per la continuità di tale vincolo lungo l'Aurelia manca il tratto corrente nel territorio del comune di Cipressa.

Invita pertanto la Commissione provinciale ad esaminare la proposta del vincolo anche per il tratto interessante il suddetto Comune, come previsto all'ordine del giorno.

La Commissione provinciale, dopo breve discussione, all'unanimità accoglie la proposta di vincolare la zona adiacente all'Aurelia in territorio del comune di Cipressa, delimitata verso mare dal litorale marino e verso monte da una linea parallela alla strada alla distanza di ml. 50 da questa.

Il vincolo viene motivato come segue: « Strada di notevole interesse per le caratteristiche del tracciato e per le inquadrature paesistiche e panoramiche che da essa si godono ».

(*Omissis*).

Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo si dichiara lieto di offrire la collaborazione richiesta.

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,30.

Il presidente: dott. ing. V. AGNESI

Il segretario: geom. V. ASTUTI

(5977)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1958 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bacciola comandante Aldo, Bozzo Giuseppe, Cerutti rag. Gio Batta, Garofalo prof. dott. Francesco, Ravano dott. Francesco, Sciaccaluga avv. Giuseppe, in rappresentanza degli armatori;

De Felip dott. cap. Cesare, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Di Re dott. Antonio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Brunelli rag. Cesare, Ciardini Renzo, Fusco capitano Nicola, Bruschi Giordano, Lagorio dott. Giuseppe, Luciani Enea e Proto capitano di lungo corso Andrea, in rappresentanza della gente del mare;

Sinesio on. dott. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Gasparri dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crisostomi dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Spena dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Baldi prof. Guido Maria, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1958, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dello Ente predetto;

Visto che l'art. 31 dello statuto della Cassa stabilisce che i rappresentanti degli armatori e della gente del mare devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è ricostituito come segue:

Presidente:

Di Marco dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Gatti col. di porto Luigi, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Fiorentini dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Natoli rag. Francesco, in rappresentanza degli armatori del traffico;

Fontanini Libero, in rappresentanza della gente del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Salari medi per il personale retribuito a percentuale (camerieri) dipendenti da ristoranti, trattorie, esercizi similari e buffets, caffè, bars, torrefazioni, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari del Territorio di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da con-

siderarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie giornaliere e mensili per i lavoratori retribuiti a percentuale (camerieri) dipendenti da ristoranti, trattorie, esercizi similari e buffets, caffè, bars, torrefazioni, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari del territorio di Trieste, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1961.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella di retribuzioni medie giornaliere e mensili per i lavoratori retribuiti a percentuale (camerieri) dipendenti da pubblici esercizi del territorio di Trieste

A) *Ristoranti, trattorie, esercizi similari e buffets*:

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI							
	1ª Categoria		2ª Categoria		3ª Categoria		4ª Categoria	
	Giornaliere	Mensili	Giornaliere	Mensili	Giornaliere	Mensili	Giornaliere	Mensili
1° Capo cameriere	2.400	62.400	2.200	57.200	2.000	52.000	2.000	52.000
2° Capo cameriere	2.000	52.000	2.000	52.000	—	—	—	—
Cameriere di ristorante e trattoria	1.800	46.800	1.600	41.600	1.600	41.600	1.300	33.800
Cameriere di buffets (1)	1.600	41.600	1.500	39.000	1.300	33.800	1.300	33.800
Aiuto cameriere	1.300	33.800	1.300	33.800	900	23.400	900	23.400

(1) per « Buffets » s'intendono quegli esercizi che non somministrano ai clienti cibi caldi e pertanto non sono in grado di fornire ai dipendenti i pasti nella quantità e varietà richiesta dal Contratto nazionale.

B) *Caffè, bars, torrefazioni, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari*:

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI			
	Esercizi di 1ª e 2ª categoria		Esercizi di 3ª e 4ª categoria	
	Giornaliere	Mensili	Giornaliere	Mensili
Capo cameriere	2.000	52.000	—	—
Cameriere	1.600	41.600	1.300	33.800
Aiutocameriere	1.300	33.800	900	23.400

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive del vitto, sia corrisposto in natura che in valore sostitutivo e del rateo di gratifica natalizia.

Le predette retribuzioni medie si riferiscono ad un periodo di occupazione media di 26 giornate, ad eccezione dei seguenti casi nei quali si applicherà la paga convenzionale giornaliera per tante quote quanti sono i giorni di effettiva presenza al lavoro:

inizio e cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese;

lavoratori assunti quali rinforzi, sostituti e turnisti per un numero di giornate inferiori a 26;

assenze di durata superiore a tre giorni per malattia o infortunio;

assenze per sospensioni dell'attività lavorativa del reparto o dell'esercizio non imputabili al datore di lavoro per le quali non sia dovuto alcun trattamento salariale;

assenze per sospensioni disciplinari in base agli articoli 70 e rispettivamente 72 del Contratto collettivo nazionale di lavoro;

assenze per richiamo alle armi della durata di oltre tre mesi e per servizio di leva;

assenze arbitrarie e permessi giustificati non pagati.

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6 ultimo comma, e 17, primo comma della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Brescia e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande di Brescia e Provincia.

A) *Personale non impiegatizio*:

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie delle aziende		
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande
Zona di Brescia e provincia			
Personale di 1ª categoria	61.000	58.000	—
Personale di 2ª categoria	45.000	43.000	42.000
Personale di 3ª categoria	40.000	39.000	37.000
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	26.000	25.000	23.000
Zona del lago di Garda			
Personale di 1ª categoria	80.000	70.000	—
Personale di 2ª categoria	55.000	52.000	51.000
Personale di 3ª categoria	42.000	40.000	38.000
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	28.000	25.000	23.000

B) *Personale impiegatizio*:

CATEGORIE DEL PERSONALE	Per tutte le categorie di aziende	
	Zona di Brescia e provincia	Zona del lago di Garda
Personale di 1ª categoria	85.000	90.000
Personale di 2ª categoria . .	70.000	72.000
Personale di 3ª categoria	45.000	45.000
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	30.000	30.000

NOTE: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio, la gratifica natalizia, le ferie e le festività.

La differenza salariale per i lavoratori di età inferiore ai 18 anni, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro s'intende riferita ai lavoratori di 3ª categoria.

In caso di assenza dal lavoro inferiore ai 15 giorni nel mese la contribuzione dovrà essere commisurata sull'intero mese.

Se invece l'assenza è superiore ai 15 giorni, ma inferiore al mese, la contribuzione sarà limitata a soli 15 giorni.

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(6388)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 31 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6371)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.

Ricostituzione della Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 670, in ordine alla modifica della composizione della Commissione predetta;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1956, 13 gennaio 1958 e 18 febbraio 1960, relativi alla costituzione della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati;

Considerato che i componenti la Commissione centrale sono scaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Viste le designazioni degli organi ed enti interessati per la ricostituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Cesare Dall'Oglio è confermato per il biennio 1962-1963 nell'incarico di presidente della Commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

In caso di sua assenza o impedimento è chiamato a sostituirlo il direttore generale della Previdenza e della assistenza sociale.

Art. 2.

Sono confermati quali membri della Commissione predetta per il biennio 1962-1963, oltre ai direttori generali della Previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di lavoro, i signori:

Marcone Idolo, Tisselli Paolo e Tramontani Renato, in rappresentanza dei lavoratori;

Pilati dott. Giuseppe, Micheli dott. Luigi e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Coronas dott. Giovanni Rinaldo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cesaroni dott. Paolo, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Mendicini dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Morabito dott. ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Campopiano dott. Renato, in rappresentanza dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Corato dott. Giuseppe, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Palermo dott. Vito, in rappresentanza della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 3.

Fanno parte della segreteria della Commissione, in funzione di segretario, il dott. Arnoldo Patuzzi, ed in funzione di vice segretario, il dott. Giovanni Melilli, o, in sua assenza o impedimento, il dott. Ernesto Gigliotti.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6368)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.

Ricostituzione del Collegio dei revisori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione del Collegio dei revisori per il controllo delle entrate e delle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1960, relativo alla costituzione del Collegio predetto per il biennio 1960-1961;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il biennio 1962-1963;

Decreta:

Sono nominati componenti del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1962-1963, i signori:

Gorini dott. Bruno, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bianzino dott. Vincenzo, designato dal Ministero del tesoro;

Dore Antonio e Milza rag. Amerigo, il primo per l'anno 1962 ed il secondo per l'anno 1963 in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura e degli agricoltori.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 2 »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 2 » fabbricato dalla Società Esplosivo Cheddite nel proprio stabilimento di Salviano (Livorno) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6321)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12296 in data 26 ottobre 1962, gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna, affidata all'ing. Salvatore Maida è stata prorogata fino al 2 gennaio 1963.

(6410)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1962, è stato dichiarato improcedibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Gorga Giuseppe, avverso le dimissioni disposte, d'ufficio, nei suoi confronti dal Ministero dei lavori pubblici a decorrere dal 10 ottobre 1953.

(6423)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 15 settembre 1962, n. 473321, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

ELENCO « A »:

Provincia di Massa Carrara: è incluso il comune di Montignoso, località « del Cinquale ».

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6358)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ing. Volpino Volpini » per la difesa dei frangiventi e sempreverdi e la redenzione delle sabbie marine, con sede nel comune di Porto Recanati (Macerata) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1962, registro n. 19, foglio n. 167, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Ing. Volpino Volpini », con sede nel comune di Porto Recanati (Macerata), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Volpini dott. Ettore, Volpini dott. Iginio e Volpini dottor Enrico.

(6363)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Capriata d'Orba », con sede nel comune di Capriata d'Orba (Alessandria) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1962, registro n. 19, foglio n. 165, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Capriata d'Orba », con sede nel comune di Capriata d'Orba (Alessandria) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Saia Giovanni: Capriata d'Orba;
Griffero Pietro: Capriata d'Orba;
Ghio Oreste: Predosa.

(6365)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Rotaliano destra Noce », con sede nel comune di Mezzolombardo (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1962, registro n. 19, foglio n. 166, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Rotaliano destra Noce », con sede nel comune di Mezzolombardo (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Tava Bruno, Viola Carlo, Tava Silvio, Paoli Pio, Kaisermann Giuseppe, Bebber Giovanni e Dallago Mario.

(6366)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3651 del 28 febbraio 1962, con il quale è stato indetto il concorso a dodici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961 nei seguenti comuni della Provincia: Napoli, Torre Annunziata, Afragola, Gragnano, Pompei, Marano di Napoli, Cercola, Camposano, San Vitaliano, Tufino, Lacco Ameno, Comiziano;

Ritenuto la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui sopra;

Visto l'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1961 è così costituita:

Presidente:
De Sanctis dott. Ary, vice prefetto.

Componenti:
Tecce prof. Nicola, medico provinciale;
Bossa prof. Guido, direttore della Clinica medica della Università di Napoli;
Rossi prof. Domenico, medico chirurgo;
Salvatore dott. Domenico, medico condotto presso il comune di Napoli.

Segretario:
Limata dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio.

Napoli, addì 22 ottobre 1962

Il medico provinciale: TECCE

(6346)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 889/San. del 28 giugno 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio medico Medea - Mariano del Friuli - Chiopris Viscone, vacante alla data del 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto pari numero in data 3 agosto 1962, con cui venivano effettuate alcune modifiche al predetto decreto;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Comune interessato nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici di Gorizia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:
Montagna dott. Alberto, medico provinciale;
Cazzola prof. Renato, primario medico dell'Ospedale civile di Gorizia;
Di Domizio prof. dott. Leonardo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Gorizia;
Rizzo dott. Tito, medico condotto di Gradisca d'Isonzo.

Segretario:
Garra dott. Carlo, direttore di sezione della Prefettura di Gorizia.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Gorizia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Gorizia, addì 27 ottobre 1962

Il medico provinciale: MONTAGNA

(6345)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri precedenti decreti n. 259 in data 30 agosto 1962, con i quali venne disposto per la approvazione della graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di: Consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, Noli, Quiliano e Urbe ed alle assegnazioni di dette sedi;

Viste le intervenute rinunzie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Balestrieri Enrico, residente nel comune di Mioglia (Savona) è dichiarato vincitore della condotta medica consortile di Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna.

Savona, addì 30 ottobre 1962

Il medico provinciale: CAPUTO

(6447)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.